

## Newsletter n. 17 del 27 Agosto 2012

### 1. Dal 29 agosto al via la Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, il **DECRETO 23 giugno 2012, n. 138** con il quale è stato approvato il **modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata** e sono stati individuati i **criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci** in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012.

Con la pubblicazione di questo decreto – atteso da quasi 5 mesi - è finalmente entrata in vigore la nuova normativa dettata dall'**articolo 3, della legge 24 marzo 2012, n. 27**, rubricato "Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata", che ha decretato la nascita della **società semplificata a responsabilità limitata (SRLS)**.

**A decorrere dal 29 agosto 2012** potrà pertanto essere costituita e iscritta nel Registro delle imprese la **società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)**.

Rimangono interrogativi e dubbi che dovranno essere chiariti quanto prima in modo da permettere ai soggetti coinvolti di operare con uniformità di comportamenti.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=479>

### 2. Sviluppo e crescita - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 83/2012 – Novità in materia di contratti di rete – Previsto un modello standard tipizzato non ancora approvato

Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il "contratto di rete" dovrà essere:

- a) redatto **per atto pubblico o per scrittura privata autenticata**, ovvero redatto **per atto firmato digitalmente**, a norma degli articoli 24 o 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e successive modificazioni, **da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti**;
- b) **trasmesso ai competenti uffici del Registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato**, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Questo è quanto stabilito dall'**art. 45 della legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012**, che ha ulteriormente modificato i commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 3 del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009.

Con lo stesso articolo è stato confermato il **contenuto minimo obbligatorio del contratto di rete** ed è stata introdotta una ulteriore novità, per effetto della quale le **modifiche al contratto di rete** dovranno essere redatte e depositate per l'iscrizione, a cura del soggetto indicato nell'atto modificativo, **soltanto presso la sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa**. Sarà poi tale ente a provvedere alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del Registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della normativa di riferimento aggiornata si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Contratto di rete di imprese ....**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=490>

### **3. Sviluppo e crescita - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 83/2012 – Adeguamento del sistema sanzionatorio delle COOP**

L'**articolo 46 della Legge 7 agosto 2012, n. 134**, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese*", ha apportato modifiche rilevanti all'art. 12 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 (recante Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi), aggiungendo il nuovo comma 5-ter nel quale si stabilisce che agli enti cooperativi che si **sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche** disposte nei loro confronti si applica la **sanzione amministrativa da euro 50.000,00 ad euro 500.000,00** per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità.

La stessa norma si applica alle irregolarità previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività. Pertanto nel caso di:

- a) **omessa comunicazione delle notizie di bilancio**, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della mutualità prevalente;
- b) **omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente**; in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività, si applicherà la sanzione amministrativa da euro 50.000,00 ad euro 500.000,00.

Stessa sanzione verrà applicata agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza.

Nella relazione al decreto si legge che la motivazione alla base di tale novità è il recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente usufruite dalle cooperative, con particolare riferimento a quelle che sfuggono le ispezioni.

### **4. Sviluppo e crescita - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 83/2012 – SISTRI e pesca**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012 – Supplemento Ordinario n. 171, la **Legge 7 agosto 2012, n. 134**, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese*".

La legge, **in vigore dal 12 agosto 2012**, ha confermato, all'art. 52, la **sospensione del termine di operatività del SISTRI** fino al compimento delle verifiche di funzionalità del sistema stesso e comunque non oltre il 30 giugno 2013. Con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente verrà fissato il nuovo termine per l'entrata in operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la SELEX - SE.MA e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; viene altresì confermata la **sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012**.

La legge ha inoltre previsto, all'art. 59-ter, la istituzione, presso ogni Capitaneria di porto, del **registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM)**, dove si dovranno iscrivere tutti coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale.

Un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dovrà definire le modalità operative per il passaggio dal registro in forma cartacea a quello in forma elettronica.

All'art. 59-quater viene sostituito il secondo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 4/2012, dove vengono ridefinite le attività effettuate dall'**imprenditore ittico** e le attività connesse all'attività di pesca professionale.

Per scaricare il testo della legge sullo sviluppo e la crescita si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Manovre del Governo Monti ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=478>

## **5. Sviluppo e crescita - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 83/2012 – Introdotte modifiche alla legge fallimentare**

L'**articolo 33 della Legge 7 agosto 2012, n. 134**, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese*", ha apportato modifiche a numerosi articoli della legge fallimentare.

Prevista la possibilità di pubblicare nel Registro delle imprese, su richiesta del debitore, del **piano di risanamento** dell'esposizione debitoria dell'impresa fallita (art. 67, comma 1, lett. d), L.F.).

Prevista anche la possibilità della pubblicazione nel Registro delle imprese, a cura del cancelliere, della **domanda di ammissione al concordato preventivo** (art. 161, comma 5).

E' stato modificato l'art. 184 relativo agli effetti del concordato preventivo per i creditori anteriori alla pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 (domanda di concordato).

Modificato anche l'art. 38, primo comma lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 (*codice degli appalti*) inerente la possibilità, per le imprese in concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis legge fallimentare, di partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti.

Modificati, infine, l'art. 88, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986 (*testo unico delle imposte sui redditi*) per quanto concerne le **sopravvenienze attive** e l'art. 101, comma 5, relativo alla **deducibilità delle perdite di beni o su crediti**, sempre in riferimento a soggetti con procedure concorsuali in corso.

Per scaricare il testo della legge fallimentare nella sua redazione aggiornata si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – La riforma delle procedure concorsuali**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=115>

## **6. La revisione della spesa pubblica – Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 95/2012 – Trasferimenti e incorporazioni**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 (Supplemento Ordinario n. 173), la **Legge 7 agosto 2012, n. 135**, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*".

Obiettivo del provvedimento è ottenere che lo Stato risparmi oltre 4 miliardi nel 2012, 10 miliardi nel 2013 e 11 miliardi nel 2014.

Tra le tante novità introdotte, ci limitiamo a segnalarne tre che riguardano l'ISVAP, le Province, i Monopoli di Stato e le Agenzie fiscali.

**Assicurazioni** - Sparisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e nasce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

L'IVASS opererà attraverso le strutture della Banca d'Italia. Il presidente dell'istituto sarà infatti il direttore generale della Banca d'Italia.

Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, e' trasferita alla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa) la tenuta del **Ruolo dei periti assicurativi**, mentre le funzioni e competenze in materia di tenuta del **Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi** nonche' la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo saranno devolute ad un apposito Organismo, soggetto alla vigilanza dell'IVASS, da istituirsi entro due anni (art. 13).

**Province** - Il decreto punta ad accorpate le province con l'obiettivo di dimezzarne il numero attuale. Per sopravvivere, gli enti dovranno avere 2.500 chilometri quadrati e 350.000 abitanti.

Entro il primo gennaio 2014 verranno istituite dieci Città metropolitane: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria. Contestualmente verranno soppresse le relative province (artt. 17 e 18).

**Monopoli e Agenzie fiscali** - Dal primo dicembre l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) verrà accorpata all'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione "*Agenzia delle dogane e dei monopoli*", mentre l'Agenzia del territorio confluirà nell'Agenzia delle entrate, con conseguente decadenza dei relativi organi (art. 23-quater).

Per scaricare il testo della legge sulla revisione della spesa pubblica si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Monti ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=478>

## **7. Riforma degli ordinamenti professionali - Pubblicato il nuovo regolamento**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, recante "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

Il decreto si applica alle «**professioni regolamentate**» e cioè a quelle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Il regolamento, in particolare:

- 1) contiene misure volte a garantire l'**effettivo svolgimento dell'attività formativa** durante il tirocinio e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l'interesse dell'utenza (artt. 6 e 7);
- 2) prevede l'**obbligatorietà della formazione continua permanente**;
- 3) stabilisce l'**obbligatorietà dell'assicurazione** per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente (art. 5);
- 4) affida la **funzione disciplinare** a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative. Allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti (art. 8);
- 5) autorizza la **pubblicità informativa** con ogni mezzo e stabilisce che questa possa avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati (art. 4);
- 6) detta disposizioni specifiche per la **professione forense** (art. 10) e la **professione notarile** (art. 11).

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Professioni – In atto la riforma.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=487>

## **8. Compensi professionali – Pubblicato il decreto ministeriale con i nuovi parametri**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012, il **decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140**, recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

Il decreto, che è entrato in vigore il 23 agosto 2012, detta nuove modalità per la liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali e riguarda le seguenti professioni:

- 1) **Avvocati** (Artt. 2 – 14);
- 2) **Dottori commercialisti esperti contabili** (Artt. 15 – 29);
- 3) **Notai** (Artt. 30 – 32);

- 4) **Professioni dell'area tecnica** (agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare – Artt. 33 – 39);
- 5) **Altre professioni** vigilate dal Ministero della Giustizia, non rientranti in quelle precedenti (Art. 40).

Il decreto riporta, in allegato, le relative tabelle dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto con le allegate tabelle si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Professioni – In atto la riforma.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=487>

## **9. Gestione del demanio marittimo – Parere dell'Antitrust – Assegnazione con asta pubblica**

Le concessioni demaniali marittime «*devono essere assegnate con procedure concorsuali trasparenti e competitive*». Lo ha affermato il presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, in un parere (AS975) inviato, il 9 agosto 2012, al Comune di Roseto degli Abruzzi in relazione alle determinazioni contenute nelle Delibere n. 56 e n. 57 adottate nel corso dell'adunanza di Giunta Comunale del 25 maggio 2012, in merito all'ampliamento di concessioni demaniali marittime.

Con tali delibere, il Comune ha rilasciato pareri positivi al rilascio delle autorizzazioni amministrative per la gestione di aree demaniali marittime contigue a quelle già asservite, in regime di concessione, ai concessionari richiedenti.

Secondo l'Authority «*tali provvedimenti determinano una limitazione della concorrenza nella misura in cui, senza ricorrere ad alcuna forma di selezione pubblica, trasparente e non discriminatoria, ampliano ingiustificatamente l'estensione delle aree demaniali marittime già oggetto di concessione a beneficio degli attuali concessionari*».

Il presidente dell'Antitrust ha ribadito che «*l'esercizio della discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari deve conformarsi ai principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità*» contenuti nella **Direttiva Bolkenstein** (Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno) motivo per cui «*la selezione del concessionario dovrebbe essere sempre informata a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e concludersi con un provvedimento adeguatamente motivato*».

Per scaricare il testo del parere pubblicato sul Bollettino n. 31/2012 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc\\_download/3282-31-12.html](http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3282-31-12.html)

## **10. Mediazione nelle controversie civili e commerciali – Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto, sul proprio sito istituzionale, il testo della circolare n. 9 del 10 agosto 2012, con la quale vengono fornite le linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali in considerazione della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 28/2010, di "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".

Considerato che la normativa in materia di mediazione in ambito civile e commerciale trova applicazione anche in riferimento al settore pubblico, il Dipartimento ha ritenuto opportuno fornire linee guida per assicurare l'omogenea attuazione della normativa di riferimento da parte delle pubbliche amministrazioni.

La presente circolare tiene conto degli approfondimenti svolti negli incontri del gruppo di lavoro, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, a cui hanno partecipato rappresentanti del predetto Dipartimento, del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia e dell'Avvocatura dello Stato che, in particolare, si è espressa sulla materia con circolare interna n. 41/2012.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.funzionepubblica.gov.it/media/996732/circolare\\_9\\_2012.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/996732/circolare_9_2012.pdf)

## **11. Ambulanti – Raccolta e trasporto di rifiuti oggetto del commercio - I rifiuti non propri devono essere autorizzati**

L'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi effettuata in forma ambulante da chi possiede il relativo titolo abilitativo deve ritenersi sottratta alla disciplina del D.Lgs. n. 152 del 2006 (così come era sottratta, in precedenza, alla disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997), e non viene, quindi, richiesta l'iscrizione all'Albo dei gestori dei rifiuti con conseguente esclusione della configurabilità del reato di cui all'articolo 256, comma 1, sempre che il soggetto sia tuttavia abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante e che si tratti di "**rifiuti che formano oggetto del suo commercio**". Se viene provato che il soggetto non è un ambulante, raccolta e trasporto devono essere autorizzati.

Questo è quanto è stato nuovamente chiarito dalla Corte di Cassazione, con la **Sentenza 27 giugno 2012, n. 25352**, che ha precisato che l'ambulante, secondo quanto stabilito dall'articolo 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, non è obbligato né all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, né alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione; ma affinché tale esclusione dalla disciplina sui rifiuti operi l'interessato deve comunque essere **abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante**, attraverso una **licenza comunale**, ed essere iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.